

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2499}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MANCINI GIACOMO

Presentata il 14 novembre 1973

Aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende dar soddisfazione a un'aspettativa, che dura da anni e che fa capo a un evidentissimo interesse pubblico e alle non meno evidenti esigenze del buon senso politico e amministrativo.

Come è noto, nel 1923, il distretto giudiziario della città di Reggio Calabria e del relativo circondario fu staccato dalla corte di appello di Catanzaro e aggregato a quella di Messina. con tale provvedimento si intese, evidentemente, riconoscere la oggettiva esigenza di evitare che il giudice di appello fosse a eccessiva distanza da quello di primo grado.

La situazione, ora esposta, per la verità molto ibrida, fu in parte sanata nel settembre 1944, allorché venne creata la sezione di corte di appello in Reggio, ma dipendente dalla corte di appello di Messina.

Fu nel successivo gennaio 1947 che, finalmente, la sezione di corte di appello di Reggio Calabria fu definitivamente riorganizzata e posta, con esatto criterio giuridico-amministrativo, alle dipendenze della corte di appello di Catanzaro.

Questo stato di fatto, confermato nella sua validità dalla lunga esperienza e consolidatosi negli anni, da un lato è l'effetto di una situa-

zione socio-economica che non si sarebbe mai potuta ignorare, e, dall'altro, non incrina il criterio della unità della corte di appello di Catanzaro, in quanto — ed è un concetto sul quale è bene insistere — le sezioni staccate di una corte di appello sono legate a questa da una serie di vincoli, che confermano anziché negare la unità. In effetti, questo concetto di unità, tirato in ballo contro la istituzione di sezioni staccate, è in questi casi distorto e strumentalizzato.

Dal lontano 1947 la soluzione del problema, intimamente connesso alla struttura e alla natura della sezione di corte di appello di Reggio Calabria, e cioè aggregare alla sezione stessa i tribunali di Palmi e Locri, che sono appunto in provincia di Reggio Calabria, è stata ripetutamente posta dai legittimi rappresentanti delle popolazioni ad essa largamente interessate. Vi è una serie di interrogazioni parlamentari, di ordini del giorno delle amministrazioni locali, di richieste degli ordini professionali; e vi è, inoltre, il progetto di legge n. 537 presentato, anni or sono, al Senato da Morabito e altri; si tratta, insomma, di un cospicuo materiale, che documenta, come si diceva, e la esistenza del problema e, soprattutto, come di contro non si

sia mai levata una parola di ragionevole e convincente opposizione.

Differire ulteriormente la definizione di questa annosa vicenda è un vero non senso specie se si ha in considerazione — come pur si deve — che gli interessati sono territori e popolazioni cui lo Stato ha sempre risposto di no. Tutto ciò — si intende — senza trascurare di mettere bene in luce che, dal punto di vista della correttezza amministrativa e del buon funzionamento della giustizia, l'aggregazione dei due tribunali alla vicina sezione della corte di appello, situata nella stessa provincia, non potrà che sortire effetti grandemente favorevoli. Ai quali — è evidente — sono da aggiungere quelli, non meno positivi, dati dall'alleggerimento del lavoro della corte di appello di Catanzaro, notoriamente pesante e

necessariamente lento, anche a causa della competenza esclusiva dell'ormai pletorico foro erariale.

L'aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla loro sede naturale, che è quella di Reggio Calabria, non comporta problemi di spesa. Si tratta davvero di una piccola, e pur importante, riforma, che non costa nulla allo Stato: la sede giudiziaria esiste e funziona; al più, bisogna provvedere allo spostamento di qualche magistrato o funzionario.

Si ha fiducia, onorevoli colleghi, che la presente proposta di legge avrà la vostra approvazione. Essa mira a mettere ordine dal punto di vista amministrativo e giudiziario, mentre vuole, infine, veder soddisfatte quelle attese alle quali si faceva in principio riferimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I tribunali di Palmi e di Locri, attualmente dipendenti dalla corte di appello di Catanzaro, sono aggregati alla sezione staccata e alla sezione di corte di assise di appello di Reggio Calabria, che avranno conseguentemente giurisdizione anche sui territori compresi nella circoscrizione dei predetti tribunali.

ART. 2.

Il Governo è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale eventualmente necessario al funzionamento della sezione staccata di corte di appello e di assise di appello di Reggio Calabria, rivedendo le piante organiche degli uffici della corte di appello di Catanzaro e della sezione di Reggio Calabria.

ART. 3.

Gli affari civili, penali e amministrativi pendenti avanti alla corte di appello di Catanzaro e, dopo l'aggregazione, appartenenti per ragioni di territorio alla sezione staccata, sono di ufficio devoluti alla cognizione della stessa.

La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali si sia avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali sia stato già notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che già siano in corso.

ART. 4.

Il Governo è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data di inizio dell'aggregazione.